

## **Informazioni societarie**

### **PICENO SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE**

**Forma giuridica:** SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

**Sede legale:** ASCOLI PICENO (AP) PIAZZA SIMONETTI 36 cap 63100

**Indirizzo PEC:** MARCO.MANCINI@AP.LEGALMAIL.CAMCOM.IT

**Codice fiscale:** 01539150449

**Numero REA:** AP - 153729

**Procedure in corso:** SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	4
Allegati .....	6
Statuto .....	6

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01539150449  
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO  
Precedente numero di iscrizione: AP-1997-137801  
Data iscrizione: 15/10/1997

**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 15/10/1997

**Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 31/07/1997

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2050

**Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1997  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

**Collegio sindacale** Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

**Oggetto sociale** LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA SEGUENTE ATTIVITA':  
LA SOCIETA' CONSORTILE, CHE NON HA SCOPO DI LUCRO E NON DISTRIBUISCE UTILI AI SOCI, HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E, OVE OPPORTUNO LA GESTIONE, DI ATTIVITA' DIRETTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO ED OCCUPAZIONALE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO ANCHE ATTRAVERSO LA POSSIBILE ATTIVAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PROVENIENTI DA FONTI COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI. A TAL FINE LA SOCIETA' SI PROPONE DI:  
- AGIRE COME SOGGETTO RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO SIGLATO DAI SOTTOSCRITTORI PRESSO IL CNEL IL 12/3/97, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI RECAE DALLE DELIBERAZIONI CIPE 10/5/95, 20/11/95 E 21/3/97;  
- SUPPORTARE I SOCI NELLA INDIVIDUAZIONE E NELLA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO CHE FAVORISCANO LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO ATTRAVERSO AZIONI TESE A PROMUOVERE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE ED IL CONSOLIDAMENTO DI QUELLE ESISTENTI.  
LA SOCIETA', OLTRE AD ESPLETARE LE FUNZIONI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CITATA NORMATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL PATTO TERRITORIALE, SI PONE LO SCOPO PIU' IN GENERALE DI SUPPORTARE GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI LOCALI AL FINE DI ASSICURARE LA RIPRESA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI, AGENDO PRIORITARIAMENTE ATTRAVERSO I SUOI SOCI PER L'ATTIVAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PRIVATE, DI FINANZIAMENTI DEL SISTEMA CREDITIZIO, DI CONTRIBUTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI E A VALERE SU LEGGI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNITARIE, NONCHE' PER GARANTIRE L'ASSISTENZA TECNICA NELLA FASE DI

REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E NELLE FASI DI AVVIAMENTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBIETTIVI, LA SOCIETA' POTRA' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E COMUNITARIO, PER LA GESTIONE DI SOVVENZIONI GLOBALI O ANALOGHI STRUMENTI DESTINATI A COFINANZIARE INIZIATIVE PRODUTTIVE NEL TERRITORIO PROVINCIALE, SVOLGENDO IN TAL CASO ATTIVITA' DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAI DESTINATARI, DI GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE ASSEGNATE ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE E/O PREVISTO DALLE CONVENZIONI SUDETTE. DETTI OBIETTIVI POTRANNO ESSERE RAGGIUNTI ANCHE ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE E L'AVVIO DI AZIONI FINALIZZATE AL CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI LOCALI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE ATTRAVERSO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- 1.OFFERTA DI VANTAGGI INTEGRATIVI RISPETTO ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLE NORMATIVE NAZIONALI, DALLA REGIONE E DALLA COMUNITA' EUROPEA, ATTRAVERSO L'OFFERTA DI "SERVIZI REALI" E FINANZIARI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, SCELTI FRA QUELLI IN GRADO DI CONTRIBUIRE ALLA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI DISCONTINUITA' ESTERNE ALLE IMPRESE AFFINCHÉ SI RIDUCA IL DIVARIO STRUTTURALE ED ORGANIZZATIVO DELLE STESSE;
- 2.VALORIZZAZIONE IN CHIAVE ECONOMICO OCCUPAZIONALE DELLE RISORSE LOCALI IN CAMPO AMBIENTALE NATURALISTICO ULTURALE E TURISTICO;
- 3.COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI INTERESSATI PER REALIZZARE E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO, PER SUPPORTARE IL RUOLO DI INCUBATORE DELLO SVILUPPO DELL ENTE LOCALE SECONDO I COMPITI DELLA LEGGE 142/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE ALTRE ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL PATTO PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.

LA NATURA CONSORTILE DELLA SOCIETA' IMPONE DI PERSEGUIRE GLI SCOPI STATUTARI NON POTENDO PRESCINDERE DALLA COLLABORAZIONE PRIORITARIA CON I SOCI ANCHE AL FINE DI VALORIZZARE LE LORO RISORSE PROFESSIONALI.

PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI CONSORTILI, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE INOLTRE, TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE IMMOBILIARE E MOBILIARE, STIPULARE CONTRATTI E CONVENZIONI CON CONSORZI DI IMPRESE, ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI E SOGGETTI TERZI IN GENERE, ITALIANI O STRANIERI.

POTRA' ALTRESI' ACQUISIRE QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', ORGANISMI ED ENTI ECONOMICI CHE OPERINO NELL AMBITO DELLE ATTIVITA' PROPRIE DELLE SOCIET CONSORTILI ANNESSE E CONNESSE CHE RISULTINO UTILI OD OPPORTUNE ALLA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI CONSORTILI. LA SOCIETA' CONSORTILE NON HA FINI DI LUCRO. NON POSSONO ESSERE DESTINATI UTILI O AVANZI DI ESERCIZIO DI OGNI GENERE E SOTTO QUALSIASI FORMA ALLE IMPRESE CONSORZiate, NEPPURE IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO O DELLA SOCIETA' CONSORTILE.

## Poteri

### Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

DEGLI EVENTUALI UTILI NETTI ANNUALI SARA' DEDOTTA LA PERCENTUALE DEL 5% DESTINATA A COSTITUIRE IL FONDO DI RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTO ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, MENTRE LA RESTANTE PARTE SARA' ACCANTONATA IN APPOSITO FONDO CONSORTILE PER ESSERE REINVESTITA E/O REIMPIEGATA NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.

## Altri riferimenti statutari

### Clausole di recesso

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

### Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

- INSERIMENTO 21/BIS
- ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D.LGS 17 GENNAIO 2003 N. 5 E 6



## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 11-10-2004 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-10-2004



Dott. Pietro Caserta  
NOTAIO

**STATUTO**

della Società "PICENO SVILUPPO - Società Consortile a r.l."

**ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti C.C. una Società Consortile misto pubblico-privata a responsabilità limitata con la denominazione "PICENO SVILUPPO - Società Consortile a r.l." che qui di seguito verrà indicata sinteticamente con la parola "società".

**ARTICOLO 2  
SEDE**

La Società ha sede in Ascoli Piceno.  
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all'Estero.  
Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

**ARTICOLO 3  
DURATA**

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**ARTICOLO 4  
OGGETTO**

La Società ha per oggetto la seguente attività:

La società consortile, che non ha scopo di lucro e non distribuisce utili ai soci, ha per oggetto la promozione e, ove opportuno la gestione, di attività dirette allo sviluppo economico - produttivo ed occupazionale della Provincia di Ascoli Piceno anche attraverso la possibile attivazione di risorse finanziarie provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali. A tal fine la società si propone di:

- agire come soggetto responsabile del Patto territoriale della Provincia di Ascoli Piceno siglato dai sottoscrittori presso il CNEL il 12/3/97, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dalle deliberazioni CIPE 10/5/95, 20/11/95 e 21/3/97;
- supportare i soci nella individuazione e nella predisposizione di progetti di sviluppo che favoriscano la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso azioni tese a promuovere la nascita di nuove imprese ed il consolidamento di quelle esistenti.

La Società, oltre ad espletare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla citata normativa per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Patto territoriale, si pone lo scopo più in generale di supportare gli investimenti e le attività imprenditoriali locali al fine di assicurare la ripresa dei livelli occupazionali, agendo prioritariamente attraverso i suoi soci per l'attivazione di risorse finanziarie private, di finanziamenti del sistema creditizio, di contributi pub-

blici degli enti locali e a valere su leggi nazionali, regionali e comunitarie, nonché per garantire l'assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e nelle fasi di avviamento delle attività imprenditoriali. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la società potrà stipulare apposite convenzioni a livello nazionale, regionale e comunitario, per la gestione di sovvenzioni globali o analoghi strumenti destinati a cofinanziare iniziative produttive nel territorio provinciale, svolgendo in tal caso attività di promozione, informazione, valutazione e selezione dei progetti presentati dai destinatari, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate ed ogni altro adempimento inerente e/o previsto dalle convenzioni suddette. Detti obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso la progettazione e l'avvio di azioni finalizzate al consolidamento dei sistemi locali di piccole e medie imprese attraverso le seguenti attività:

1. offerta di vantaggi integrativi rispetto alle provvidenze previste dalle normative nazionali, dalla Regione e dalla Comunità Europea, attraverso l'offerta di "servizi reali" e finanziari alle piccole e medie imprese, scelti fra quelli in grado di contribuire alla rimozione delle condizioni di discontinuità esterne alle imprese affinché si riduca il divario strutturale ed organizzativo delle stesse;
2. valorizzazione in chiave economico - occupazionale delle risorse locali in campo ambientale - naturalistico - culturale e turistico;
3. collaborazione con gli Enti locali interessati per realizzare e promuovere lo sviluppo economico, per supportare il ruolo di incubatore dello sviluppo dell'Ente locale secondo i compiti della legge 142/90 e successive modificazioni, e con le Associazioni di categoria e le altre organizzazioni aderenti al Patto per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

La natura consortile della società impone di perseguire gli scopi statutari non potendo prescindere dalla collaborazione prioritaria con i soci anche al fine di valorizzare le loro risorse professionali.

Per il conseguimento degli scopi consortili, la società potrà compiere inoltre, tutte le operazioni di carattere immobiliare e mobiliare, stipulare contratti e convenzioni con consorzi di imprese, associazioni, enti pubblici o privati e soggetti terzi in genere, italiani o stranieri.

Potrà altresì acquisire quote di partecipazioni in altre società, organismi ed enti economici che operino nell'ambito delle attività proprie delle società consortili annesse e connesse che risultino utili od opportune alla migliore realizzazione degli scopi consortili. La società consortile non ha fini di lucro. Non possono essere destinati utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle im-

prese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile.

**ARTICOLO 5**

**PATRIMONIO E CAPITALE**

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, dai fondi della società a qualsiasi titolo costituiti, da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e privati destinati a finanziare specifiche attività e progetti che la società pone in essere o a coprire le spese che la società incontra per il perseguimento degli scopi sociali.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria i soci possono essere chiamati a versare contributi in denaro ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. nel rispetto dei vincoli normativi ed istituzionali, delle prassi e delle procedure che disciplinano l'attività di ciascun ente partecipante.

La società non può assumere obbligazioni per conto dei singoli soci consorziati.

Il capitale sociale è di Euro 131.134,65 (centotrentunomilacentotrentaquattro virgola sessantacinque), diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro, o in natura, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale deliberato, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

**ARTICOLO 6**

**PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge.

I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Qualora le quote siano intestate a più proprietari, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile, al quale spetterà la legittimazione esclusiva per far valere i diritti derivanti dalle quote nei confronti della Società.

Possono partecipare alla società gli enti locali e gli altri enti pubblici territoriali e privati, come le Associazioni datoriali di categoria; le organizzazioni sindacali; le aziende di credito; le società finanziarie comprese quelle pubbliche e private di promozione dello sviluppo, Enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza, del

credito e della formazione professionale, nonché altri enti assimilati o imprese che per struttura e finalità siano in grado di assicurare un utile apporto per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soggetti che vogliono partecipare alla società devono dichiarare formalmente di conoscere ed approvare lo statuto sociale, di condividere gli obiettivi strategici ed operativi della società e di essere in grado di contribuire specificamente al perseguimento degli scopi del Patto territoriale manifestando gli impegni che intendono assumere e gli apporti che intendono garantire.

Qualora un socio intenda vendere, in tutto o in parte la sua quota, dovrà dare comunicazione scritta a ciascuno degli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità ed i termini della alienazione.

Ciascun socio, a parità di condizioni offerte da terzi in buona fede, ha diritto di esercitare, entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, il diritto di prelazione, dandone comunicazione al socio alienante con lo stesso mezzo.

Ove più soci esercitano la prelazione le quote offerte in vendita saranno ripartite proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute.

L'ingresso di nuovi soci per effetto del trasferimento tra vivi e, a titolo di morte, di partecipazioni, ovvero per nuove sottoscrizioni di capitale è subordinato al preventivo assenso dato dalla decisione dei soci in forma assembleare che, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di partecipazione considerati al presente articolo, delibera l'ammissione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 7**

##### **RECESSO**

I soci hanno diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni verrà fatto ai sensi dell'articolo 2473 C.C.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DECISIONE DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni del presente Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per scritto.

Sarà necessaria la delibera dell'assemblea in tutti i casi previsti dalla legge.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione.

Il testo scritto della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto a ciascun socio a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

Il socio interpellato, se lo ritiene presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto ed approvandolo per iscritto. In tal caso la decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale abbiano espresso alla società il proprio consenso alla decisione proposta. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### **ARTICOLO 9 ASSEMBLEA**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di

convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi

similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione dei medesimi.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dall'amministratore più anziano di età a seconda del sistema amministrativo prescelto, ed in loro assenza, dalla persona designata dall'assemblea medesima.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

A ciascun socio regolarmente iscritto nel libro dei soci spettano il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti

non ha diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, osservato il disposto dell'art. 2372 del codice civile; la delega potrà essere conferita anche a non soci; la regolarità della delega verrà accertata dal Presidente dell'assemblea. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, né ai dipendenti della società.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera con l'intervento della maggioranza del capitale sociale e con voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti. Le modalità di voto vengono approvate dall'assemblea, su proposta del presidente, a maggioranza dei presenti.

Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto devono constare da verbale redatto dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 10**

##### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri

7

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2004 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-10-2004

compreso il Presidente ed i vice Presidenti, nominati dall'assemblea su designazione dei soci, di cui almeno uno in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, almeno uno in rappresentanza di tutti gli altri soci pubblici e almeno uno in rappresentanza di tutti i soci privati che hanno sottoscritto originariamente il Patto territoriale presso il CNEL, allo scopo di garantire a detti enti la possibilità di svolgere il compito di indirizzo, coordinamento e vigilanza insiti sia nelle disposizioni della legge n. 142/90 e successive modificazioni che nei documenti programmatici del Patto territoriale. L'Assemblea in sede di prima costituzione e successivamente il Consiglio nomineranno tra i consiglieri il Presidente e due Vice Presidenti. Il Presidente sarà nominato su designazione della Provincia di Ascoli Piceno. Gli Amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli che la legge ed il presente statuto riservano specificatamente all'Assemblea dei soci.

Spetta ai membri del Consiglio di Amministrazione un rimborso delle spese sostenute per ragioni dipendenti dal loro ufficio. Il Consiglio di amministrazione determinerà, sentito il parere del collegio sindacale o, in assenza, mediante proposta da sottoporre a deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la remunerazione da attribuire agli amministratori investiti di cariche particolari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì rilasciare mandati speciali per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società precisando i poteri dei mandati e, se nel caso, conferendo loro la stessa rappresentanza sociale.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove ed è convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica almeno due giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai sindaci, in caso di esistenza del Collegio Sindacale, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono es-

sere tenute anche in video - conferenza o in tele - conferen-

za, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica, e le stesse vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

**ARTICOLO 11**  
**RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi e l'uso della firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di provato impedimento, al Vice Presidente delegato.

La firma di quest'ultimo fa fede, di fronte a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I limiti della delega, i poteri di rappresentanza e firma spettano anche agli eventuali amministratori delegati.

Al Presidente spetta la rappresentanza attiva e passiva della società in giudizio e di fronte a tutte le autorità anche amministrative e fiscali, con facoltà di decidere e promuovere azioni, resistenze, difese e ricorsi in qualsiasi sede o grado nominando all'uopo avvocati e procuratori, con il potere di compromettersi in arbitri nonché amichevoli compositori.

Il Consiglio potrà nominare ove lo ritenga opportuno uno o più consiglieri o amministratori delegati determinandone poteri ed attribuzioni.

Non potranno in nessun caso formare oggetto di delega i poteri relativi alle seguenti materie:

- approvazione del budget della società, contenente elementi e dati sui piani e programmi di investimento, sugli aspetti organizzativi e revisioni periodiche degli stessi, sull'organigramma e relative variazioni;
- stipula dei contratti di mutuo e/o transazioni finanziarie a medio e lungo termine;
- assunzioni, acquisto e trasferimento di partecipazioni in altre società costituite o costituende;
- nomina dei dirigenti della società nonché designazione dei consiglieri e Sindaci in società partecipate, affiliate e/o

controllate;

- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli e altri beni sociali.

**ARTICOLO 12**

**ORGANO DI CONTROLLO**

Organi di controllo della Società sono:

- il Collegio Sindacale;
- il Revisore contabile.

**ARTICOLO 13**

**COLLEGIO SINDACALE**

Nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile ovvero qualora lo ritengano opportuno, i soci nominano il Collegio Sindacale che si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I soci, all'atto della nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita anche il controllo contabile sulla società, salva l'ipotesi in cui quest'ultimo sia affidato ad un revisore esterno.

Il Collegio Sindacale, in caso di obbligatorietà di tale organo, deve essere composto da Sindaci che siano tutti revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406,

2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 10 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14**

##### **REVISORE**

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 2409-quinquies c.c.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexiesc.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c.

#### **ARTICOLO 15**

##### **CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **ARTICOLO 16**

##### **COMITATO DI CONCERTAZIONE**

E' costituito il "Comitato di concertazione" composto dai soggetti che hanno sottoscritto il Patto territoriale della Provincia di Ascoli Piceno e da quanti, enti pubblici e pri-

vati, associazioni ed organizzazioni di diversa natura, che, pur non acquisendo la natura di socio, si impegnino a sostenere il raggiungimento degli obiettivi del Patto territoriale e, più in generale, degli scopi statutari della società. Il Comitato riceve informazioni strutturate sullo stato di avanzamento del Patto territoriale, propone azioni di sviluppo, effettua il monitoraggio delle azioni avviate all'interno del Patto stesso ed è responsabile della divulgazione dei risultati raggiunti. I compiti e le modalità di funzionamento del Comitato saranno specificatamente disciplinati dal regolamento consortile di cui al successivo art. 21.

#### **ARTICOLO 17**

##### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nel termine e con le forme di legge saranno compilati il bilancio con il conto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dal Codice Civile. In bilancio devono essere evidenziati i contributi versati dai soci a norma del 2° comma dell'art. 2615 ter e il loro impiego nei programmi approvati.

#### **Articolo 18**

##### **UTILI**

Degli eventuali utili netti annuali sarà dedotta la percentuale del 5% destinata a costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, mentre la restante parte sarà accantonata in apposito fondo consortile per essere reinvestita e/o reimpiegata negli esercizi successivi.

#### **Articolo 19**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società per qualsiasi ragione e in ogni tempo, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

#### **ARTICOLO 20**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro decide altresì sulla ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### **ARTICOLO 21**

##### **REGOLAMENTO CONSORTILE**

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'assemblea con la maggioranza corrispondente ai 2/3 (due terzi) del capitale sociale, approverà un regolamento consortile, modificabile con la stessa maggioranza.

Esso avrà per oggetto le modalità per lo svolgimento dell'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza degli enti locali all'interno della società, i criteri per la determinazione dei contributi deliberabili dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. e dell'art. 7 del presente statuto, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di concertazione di cui all'art. 19, i corrispettivi per gli eventuali servizi prestati dalla società a singoli partecipanti, lo scioglimento dei singoli rapporti sociali per recesso, esclusione, morte e più in generale i rapporti della società con i partecipanti.

La copia della proposta relativa alle deliberazioni di cui al presente articolo dovrà essere portata a conoscenza dei soci, anche attraverso il deposito nella sede sociale dal quale risulti inequivocabilmente l'informazione, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 22**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

F.to Ciccola Germana - Pietro Caserta Notaio.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO AUTORIZZAZIONE N. 12519 DELL'11 DICEMBRE 1978 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI RE-